



Comune di Craveggia

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4

OGGETTO:

**IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) COMPONENTE - TARI -
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO
2024**

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero presso la sala delle adunanze consiliari in Via Roma n. 34, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, in presenza ed in videoconferenza ai sensi dell'art. 8 del "Regolamento per lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale in videoconferenza", approvato con atto C.C. 09/2022, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GIOVANOLA PAOLO - Presidente	Sì
2. DEMARTINI IVAN - Consigliere	Sì
3. GNUVA LUCA - Consigliere	No
4. COTTINI FLAVIA - Consigliere	Sì
5. FERRARIS PIETRO - Consigliere	Sì (da remoto)
6. FORTIS ANDREA - Consigliere	Sì
7. ZATTA ANNA MARIA - Consigliere	Sì
8. IELMOLI SARA - Consigliere	No
9. MONTANARI WALTER - Consigliere	Sì
10. PODICO FULVIA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il VICE SEGRETARIO REGGENTE Signor **Dott.ssa Luisa Anna Cagnoli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GIOVANOLA PAOLO nella sua qualità di Sindaco che assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI → il comma 654 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- RICHIAMATI** gli atti assunti da ARERA ed in particolare: → la deliberazione n.443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- la deliberazione n.444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;
 - la deliberazione n.138/2021/R/RIF del 30 marzo 2021, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
 - la determina n.01/DRIF/2021 del 31 marzo 2021, recante “Adempimenti di cui alla deliberazione 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF”;
 - la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025; → la deliberazione n. 364/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 recante “Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006;
 - la deliberazione n.459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR- 2)”; → la determina n.2/2021/R/RIF del 4 novembre 2021 di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, che ha altresì chiariti gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021 (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
 - la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 ad oggetto: “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” ed il relativo Allegato A (TQRIF);
 - la deliberazione n.68/2022/R/RIF del 22 febbraio 2022 ad oggetto: “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2); → la deliberazione n.62/2023/R/RIF del 21 febbraio 2023 ad oggetto: “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
 - la deliberazione n. 385/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 ad oggetto: “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani”; → la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 ad oggetto: “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
 - la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 ad oggetto; “Obblighi di monitoraggio e di

trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani"; → la deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 ad oggetto: "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario (MTR-2);

→ la determina n.1/DTAC/2023 del 06 novembre 2023 ad oggetto: "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2023, n.147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 15/2022 a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

DATO ATTO che con D.L. 39/2024 è stato posticipato al 30 giugno 2024 il termine per l'approvazione dei piani tariffari TARI;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 8 della delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF è previsto un aggiornamento biennale del PEF, per gli anni 2024 e 2025 sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dalla stessa Autorità con la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 sopra richiamata;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità Europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani; **CONSIDERATO** che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

→ l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge 147/2013 e smi, nonché delle altre disposizioni normative a questa collegate; → la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio 2024-2025;

→ la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. 158/1999; → i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2024, nonché quelle del 2025;

DATO ATTO che la delibera ARERA n.363/2021/R/RIF in merito alla procedura di approvazione del piano prevede, all'articolo 7, che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

→ una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

→ una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori

desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

→ eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente; territorialmente competente;

CONSIDERATO che lo stesso articolo 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore, con le seguenti fasi:

→ sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

→ l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione; → fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata delibera n.363/2021/R/RIF, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito e operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

TENUTO CONTO che nel territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola è presente e operante, quale Ente territorialmente competente, il Consorzio Rifiuti VCO “C.R. VCO” istituito ai sensi della L.R. n.1 del 10 gennaio 2018, che ai sensi della delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF rappresenta l'Ente di governo dell'Ambito alla quale la stessa ha attribuito la titolarità dei compiti relativi alla determinazione ed approvazione dei Piani Finanziari TARI;

PRESO ATTO che l'Ente territorialmente competente, in data 19 aprile 2024 con delibera di Assemblea Consortile n.13 ha validato ed approvato i Piani Economici Finanziari anni 2024- 2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti dei n. 74 Comuni Consorziati conformi al metodo tariffario MTR-2 tra cui anche il PEF del Comune di CRAVEGGIA;

ATTESO che il processo di validazione del PEF da parte dell'Ente territorialmente competente è stato condotto verificando la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari e in particolare: a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA n.363/2021/R/RIF e dalla delibera n.389/2023/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti; c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario dei gestori;

RILEVATO che il Piano Economico Finanziario 2024-2025 del Comune di CRAVEGGIA come sopra validato ed approvato, redatto ai sensi del metodo MTR-2, espone le seguenti risultanze:

	2024	2025
TOTALE MTR	293.936	299.111
TOTALE LIMITE DI CRESCITA	296.205	301.549
TOTALE PEF DA APPROVARE (minimo fra MTR e limite di crescita)	293.936	299.111

con una suddivisione in parte fissa e parte variabile come sotto riportato:

	2024	2025
Tariffa Variabile	166.970	169.823
Tariffa Fissa	126.966	129.289

Che sono state definite le entrate:

	2024	2025
Totale TARI (escluso MIUR e eventuali entrate)	293.936	299.111
Quota ricavi da consorzio già in detrazione nell'ammontare TARI	7.210	6.899

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto anno 2022 (a-2), ad eccezione dei costi preventivi (COI) se previsti, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale e/o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo rifiuti;

VERIFICATE, nella determinazione dei costi, anche le risultanze dei fabbisogni standard come previsto dal comma 653 della Legge 147/13, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della Legge 208/2015;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF, fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

TENUTO CONTO che il Piano Economico Finanziario approvato dall'Ente territorialmente competente è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) la/e dichiarazione/i, resa/e ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentante/i del/i soggetto/i che ha/hanno redatto il piano, attestante/i la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente di governo dell'Ambito;

DATO ATTO che nella relazione illustrativa al Piano Economico Finanziario sono indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 29.12.2022;

RITENUTO per quanto sopra esposto di prendere atto ed approvare conseguentemente il Piano Economico Finanziario per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, validato ed approvato dall'Ente territorialmente competente, ed i relativi allegati, i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF a cura di quest'ultimo;

VISTO l'allegato parere espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica,

Con n. 8 (otto) voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge, nessuno contrario (e nessuno astenuto, espressi dai n. 8 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) **DI PRENDERE ATTO** e conseguentemente approvare il Piano Economico Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, e i relativi allegati, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, validato ed approvato dall'Ente territorialmente competente – Consorzio Rifiuti VCO "C.R. VCO" con la delibera di Assemblea Consortile n. 13 del 19 aprile 2024, le cui risultanze sono le seguenti:

	2024	2025
TOTALE MTR	293.936	299.111
TOTALE LIMITE DI CRESCITA	296.205	301.549
TOTALE PEF DA APPROVARE (minimo fra MTR e limite di crescita)	293.936	299.111

con una suddivisione in parte fissa e parte variabile come sotto riportato:

	2024	2025
Tariffa Variabile	166.970	169.823
Tariffa Fissa	126.966	129.289

e che sono state definite le entrate:

	2024	2025
Totale TARI (escluso MIUR e eventuali entrate)	293.936	299.111
Quota ricavi da consorzio già in detrazione nell'ammontare TARI	7.210	6.899

3) **DI DARE ATTO** che il Piano Economico Finanziario per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, la Relazione di accompagnamento, le dichiarazioni di veridicità del/i gestore/i e quant'altro previsto dall'art. 7 della delibera ARERA n. 363/2021/R/RIF devono essere trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente a cura dell'Ente territorialmente competente.

4) **DI DEFINIRE** per l'anno 2024, le seguenti scadenze di pagamento:

- 30 SETTEMBRE 2024 PER LA RATA DI ACCONTO O IN UNICA SOLUZIONE

- 30 NOVEMBRE 2024 PER LA RATA A SALDO

5) **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, nella misura del 5%;

6) **DI DARE INOLTRE ATTO** che dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani introducendo due nuove componenti tariffarie espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- € 0.10 euro/utenza per la componente UR_1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- € 1.50 euro/utenza per la componente UR_2 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

7) **DI PROVVEDERE AD INVIARE**, esclusivamente per via telematica nei termini di legge, la presente deliberazione al MEF – Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico nei tempi stabiliti da normativa vigente.

8) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con successiva votazione espressa per alzata di mano, con n. 8 (otto) favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge, 0 (zero), contrari e 0 (zero) astenuti su n. 8 presenti e votanti in presenza ed in videoconferenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to : GIOVANOLA PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott.ssa Luisa Anna Cagnoli

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 si esprimono i seguenti pareri:

Parere	Esito	Il Responsabile	Firma
Serv.Finanziario Parere di Regolarità Contabile	Favorevole	F.to: Giovanola Paolo	
Responsabile del Servizio - Parere di Regolarità Tecnica	Favorevole	F.to: Giovanola Paolo	

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che la presente deliberazione venne pubblicata il giorno 27/07/2024 all'Albo Pretorio di questo ente ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi dal 27/07/2024 al 11/08/2024 i sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Craveggia, lì 27/07/2024

Il Messo Comunale
Maini Massimo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune senza reclami ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Luisa Anna Cagnoli

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____